

Allegato "B" all'atto rep. n. 72928/34905

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**  
**"Fondazione – AgriFOOD & Bioeconomy FVG"**

**ART. 1**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita una Fondazione denominata "**Fondazione AGRIFOOD & BIOECONOMY FVG**" per la valorizzazione del patrimonio dell'Agroalimentare e lo sviluppo della bioeconomia nel Friuli Venezia Giulia ed in Europa, con sede in Colloredo di Monte Albano (UD).

La fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, direttamente o indirettamente, utili, né fondi, riserve o capitale, se non per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, come in appresso meglio identificati.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione potrà istituire, delegazioni ed uffici, al fine di esercitare, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità istituzionali, attività di supporto alla Fondazione medesima.

**ART. 2**

**SCOPI**

Scopi della Fondazione sono:

- a) - la valorizzazione del "patrimonio alimentare italiano e della Regione Friuli Venezia Giulia";
- b) - la tutela e la promozione della produzione agroalimentare;
- c) - la promozione e lo sviluppo della c.d. "bioeconomia, intesa come utilizzo integrale e sostenibile dell'intera risorsa biotica, al fine della generazione di valore economico e sociale.

Nell'attuazione delle suddette finalità, la Fondazione:

- 1) - opera sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero, si adopera per lo sviluppo dell'ecosistema Bioeconomico ed agroalimentare, ne promuove l'evoluzione strategica e competitiva e svolge funzioni di assistenza alle imprese operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- 2) - per le finalità di cui all'art. 15 della Legge Regionale FVG n. 3/2015, avvia, sviluppa e coordina i "cluster" per il settore agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui alla predetta Legge Regionale e sue modifiche o integrazioni.

Per la realizzazione di tali scopi, in via meramente esemplificativa, la Fondazione può:

- 1) collaborare** con persone giuridiche pubbliche o private, altri enti di ogni tipo, con particolare riferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche attraverso convenzioni ad hoc, per lo sviluppo strategico dei settori agroalimentare e bioeconomico o per la soluzione delle aree di crisi nei medesimi ambiti;
- 2) partecipare** quale partner tecnico alle progettualità di sviluppo per il settore agroalimentare e bioeconomico italiano e della Regione Friuli Venezia Giulia, affiancando gli uffici della Regione per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e progetti-pilota innovativi e trasferibili, senza limitazioni di aree d'intervento;
- 3) favorire** il coordinamento e il razionale sviluppo del settore agroalimentare e bioeconomico, in linea con le strategie di sviluppo nazionali e della Regione Friuli Venezia Giulia, mettendo a sistema tutte le attività in materia di ricerca e di innovazione

italiane ed europee, evitando frammentazioni e possibili sovrapposizioni

**4) adoperarsi per** aggregare, coadiuvare e/o coordinare enti e strutture, pubblici e/o privati, già operanti sul territorio regionale, nazionale ed europeo, al fine di ottimizzare, in una logica di cooperazione, lo sfruttamento dei mezzi a disposizione, come il capitale umano, le attrezzature ed ogni altra risorsa comunque denominata;

**5) promuovere** e gestire infrastrutture informatiche con elaborazione statistica del settore, allo scopo di monitorare e studiare ogni aspetto riguardante le imprese attive sul territorio e le dinamiche "dell'ecosistema" al fine di consentire la definizione di strategie basate su dati affidabili e aggiornati, la verifica costante degli esiti delle politiche attuate, l'individuazione dei bisogni di innovazione e di ogni altra esigenza necessaria od utile per accompagnare lo sviluppo del territorio e del comparto agroalimentare e bioeconomico;

**6) promuovere e coordinare tavoli** di lavoro qualificati per la l'analisi, la prevenzione e la soluzione delle criticità del settore;

**7) promuovere e gestire** cluster per il settore agroalimentare e bioeconomico;

**8) fornire supporto** e sostegno tecnico-scientifico e di accesso al mercato **ai cluster di settore**;

**9) promuovere, servizi di assistenza innovativi** e qualificati per le imprese;

**10) promuovere** e sviluppare il dialogo, la collaborazione e la circolazione delle informazioni tra le imprese dell'"ecosistema" dell'agroalimentare e della bioeconomia" nazionali e del Friuli Venezia Giulia, gli enti di ricerca ed ogni altra istituzione operante nel settore, anche attraverso la costituzione e la gestione di uno spazio fisico e organizzativo a ciò dedicato;

**11) diffondere** la cultura dell'innovazione creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze, idee e conoscenze sui vari livelli territoriali;

**12) favorire**, tramite la collaborazione con gli incubatori presenti in regione, la creazione di imprese agroalimentari e bioeconomiche innovative in grado di dare valore aggiunto al territorio;

**13) favorire** processi in rete con servizi e strutture presenti a livello regionale, nazionale ed internazionale;

**14) adoperarsi per diffondere**, in ogni forma, i risultati della ricerca, allo scopo di promuovere e sviluppare nuove imprenditorialità, la crescita di inedite capacità professionali, nonché la qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche;

Per tali fini la Fondazione intende sviluppare sinergie, creare forme di collegamento e/o collaborazione con università, istituzioni di ricerca, banche, istituzioni finanziarie, piccole, grandi e medie imprese, istituzioni pubbliche e altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

### **ART. 3**

#### **PRINCIPI**

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Fondazione intende ispirarsi ai seguenti principi fondamentali:

- a) coerenza delle attività e degli operatori al Codice Etico della Fondazione
- b) semplicità, funzionalità ed economicità nell'organizzazione dell'attività;
- c) sostegno alla mobilità delle idee e delle risorse umane e tecnologiche;
- d) trasparenza delle procedure;
- e) promozione della conoscenza;
- f) valorizzazione economica dei risultati della ricerca.

### **ART. 4**

#### **ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà, fra l'altro:

- a) stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altri enti pubblici o privati aventi per oggetto temi inerenti i settori agroalimentare e/o bioeconomico;
- b) stipulare ogni opportuna convenzione, atto o contratto comunque denominati, per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di fidejussioni, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in regime di diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire** i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, dalla stessa posseduti;
- d) partecipare** ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno dai competenti organi, alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali, in via diretta o strumentale **costituire** ovvero **partecipare** a società di capitali o ad altri enti comunque denominati;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali agli scopi di cui al superiore art. 2;
- h) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- i) istituire ed erogare premi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di carattere commerciale nel limite massimo del 30 % delle proprie entrate complessive;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi statutari.

#### **ART. 5 VIGILANZA**

L'Autorità competente, ai sensi dell'art. 25 C.C. e della legislazione speciale in materia, vigilano sull'attività della Fondazione.

#### **ART. 6 PATRIMONIO**

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) **dal fondo di dotazione**, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità utilizzabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti, anche in un momento successivo all'originario atto costitutivo e di dotazione;
- b) **dai beni, mobili e immobili**, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) **dalle elargizioni** effettuate da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
- d) **dalla parte di rendite non utilizzate** che, con delibera del Consiglio di Ammini-

strazione, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;

e) **da contributi** attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

All'atto della costituzione della Fondazione, i Fondatori definiscono i contenuti, le modalità e i tempi dei conferimenti di rispettiva competenza.

Il Patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato, a perseguire gli scopi statuari della Fondazione e a garantirne la continuazione nel tempo.

## **ART. 7**

### **FONDO DI GESTIONE**

**Il fondo di gestione è costituito:**

**a)** dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

**b)** da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;

**c)** da contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;

**d)** da contributi volontari, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori o da altri partecipanti;

**e)** dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi statuari.

## **ART. 8**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno successivo.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione accompagnatoria sulla gestione in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere rispettate, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile applicabili alle società di capitali.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio di Amministrazione, devono essere depositati, presso la sede sociale, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea generale per la loro approvazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del Patrimonio, qualora quest'ultima si renda necessaria a seguito di eventuali riduzioni del Patrimonio per perdite, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, così come gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Ammi-

nistrazione muniti di delega, non potranno eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

#### **ART. 9**

#### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Istituzionali;
- Sostenitori;

I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto.

#### **ART. 10**

#### **FONDATORI**

**Sono "Fondatori" i soggetti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della Fondazione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nell'atto medesimo.**

I membri Fondatori non sono soggetti ad ulteriori e/o diversi obblighi di contribuzione, salvo quelli effettuati o da effettuare indicati nell'atto costitutivo.

I membri Fondatori sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, nonché le decisioni degli organi della Fondazione.

#### **ART. 11**

#### **ISTITUZIONALI**

Sono membri "Istituzionali" della Fondazione, individuati e proposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente Statuto, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, possano contribuire significativamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi statutari per le competenze specifiche possedute, derivanti dai ruoli rivestiti e le attività svolte anche prescindendo, se necessario, da contributi economici, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio medesimo.

I membri "Istituzionali" potranno essere individuati preferibilmente tra gli appartenenti a una delle categorie operanti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito elencate:

- a) Università degli Studi;
- b) Enti di ricerca;
- c) CCTAA;
- d) Uffici periferici dello Stato, Enti o Agenzie statali ed europee;
- e) Associazioni di rappresentanza;
- f) Altri soggetti meritevoli.

I membri Istituzionali rispettano le norme del presente Statuto, nonché le decisioni degli organi della Fondazione.

#### **ART. 12**

#### **SOSTENITORI**

Sono membri "Sostenitori" della Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente Statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante liberi contributi in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo od anche con l'attribuzione di beni, materiali o immateriali.

I membri Sostenitori rispettano le norme del presente Statuto, nonché le decisioni degli organi della Fondazione.

#### **ART 13**

#### **AMMISSIONE MEMBRI E MODALITA' ACCESSO**

L'ammissione dei membri Istituzionali e dei membri Sostenitori, nonché le regole di accesso alle diverse categorie di soci sono disciplinate nel regolamento predisposto dall'Assemblea dei Fondatori, depositato presso la sede della Fondazione.

#### **ART. 14**

##### **ESCLUSIONE E RECESSO**

Con provvedimento motivato, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei membri Sostenitori.

L'esclusione dei membri Istituzionali è deliberata, con provvedimento motivato, dall'Assemblea dei Fondatori.

I membri Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

L'esclusione è deliberata in ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a)** l'inadempimento delle obbligazioni di contribuzione;
- b)** le condotte incompatibili con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c)** i comportamenti contrari ai doveri connessi con le prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- a)** estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b)** apertura di procedura di liquidazione;
- c)** fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Fondatori, nell'ambito delle rispettive competenze, con le maggioranze di cui ai successivi artt. 21 e 26

I membri della Fondazione, compresi i Fondatori, possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere le obbligazioni assunte.

Il diritto di recesso si esercita mediante dichiarazione scritta inviata, con lettera raccomandata o PEC, al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della Fondazione.

In caso di esclusione o recesso, i componenti gli organi nominati su designazione del partecipante escluso o receduto decadono dalle rispettive cariche con effetto dalla data della delibera di esclusione ovvero dalla data di efficacia del recesso.

Esclusione e recesso comportano solo la perdita della qualifica precedentemente attribuita e non danno diritto alla restituzione di quanto fino ad allora versato.

#### **ART. 15**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato tecnico-scientifico;
- d) il Revisore dei Conti;
- e) l'Assemblea dei Fondatori;
- f) l'Assemblea Generale.

#### **ART. 16**

##### **CAUSE DI INELEGGIBILITÀ**

Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C., nonché, con riferimento al Revisore dei Conti, dall'articolo 2399 C.C.

#### **ART. 17**

## VERIFICA DEI REQUISITI

Ciascun organo verifica, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti per la carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

In caso di organo unipersonale, il potere-dovere di verificare i suddetti requisiti e di adottare i necessari provvedimenti spetta al Presidente della Fondazione.

### ART. 18

#### DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalla carica coloro che si vengano a trovare, successivamente all'assunzione dell'incarico, in una situazione di ineleggibilità.

Decade inoltre dalla carica il membro del Consiglio di Amministrazione o il Revisore dei Conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni consecutive.

Salvo quanto previsto al precedente art. 14 (tredici), la decadenza dalla carica è dichiarata, con provvedimento motivato, dall'organo di appartenenza e, in caso di organo unipersonale, dal Presidente.

### ART. 19

#### NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) consiglieri.

La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

- a) **il Presidente** è nominato dall'assemblea dei Fondatori su indicazione del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) **il Vicepresidente** è nominato dall'assemblea dei Fondatori;
- c) **2 consiglieri nominati dall'assemblea dei Fondatori;**
- d) **2 consiglieri nominati dall'Assemblea Generale tra gli Istituzionali;**
- e) **1 consiglieri nominati dall'Assemblea Generale tra i Sostenitori.**

Il diritto di nominare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, riservato agli Istituzionali ed ai Sostenitori, è subordinato all'adempimento da parte degli stessi dell'obbligo di contribuzione al Patrimonio e al Fondo di Gestione nei termini definiti nell'atto costitutivo, nel presente statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per 2 mandati e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Qualora in corso di mandato vengano meno, per qualunque causa, inclusa la decadenza, uno o più Consiglieri, i soggetti che li avevano designati provvedono all'indicazione del nominativo del sostituto. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione termina con la scadenza del Consiglio in carica.

Al fine di assicurare il miglior coordinamento della Fondazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia potranno essere invitati a singole sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, i dirigenti centrali competenti per l'agroalimentare, la bioeconomia, le attività produttive e il direttore generale dell'ERSA o loro delegati qualora la loro presenza possa costituire un supporto all'esame di determinati oggetti posti all'ordine del giorno;

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. Il Consiglio di Amministrazione può, sentito il Revisore dei Conti, attribuire compensi per lo svolgimento di attività od incarichi particolari.

### ART. 20

## **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nei limiti delle finalità istituzionali, definite dal presente Statuto, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione spettano al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva l'organigramma della struttura amministrativa, individua le figure apicali e, se lo ritiene opportuno, nomina il Direttore
- b) predispone il Codice Etico della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) stabilisce il programma pluriennale di sviluppo della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) stabilisce il programma annuale delle iniziative della Fondazione e ne cura l'esecuzione;
- e) predispone ed approva il progetto del bilancio consuntivo annuale, del bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- f) nei limiti di cui al presente Statuto, delibera sugli atti e contratti, comunque denominati e di qualsiasi natura, da compiere in nome e per conto della Fondazione, come, a titolo esemplificativo, l'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti;
- g) in base ai criteri stabiliti nel regolamento predisposto dall'Assemblea dei Fondatori, delibera sull'ammissione dei nuovi membri;
- h) delibera ed autorizza la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, associazioni, fondazioni e a qualsiasi altro ente, nei limiti fissati con il presente Statuto;
- i) nel rispetto del presente Statuto, adotta eventuali regolamenti interni, vincolanti per i membri e gli altri organi istituzionali, al fine di disciplinare singoli aspetti della vita della Fondazione;
- j) nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, nonché il suo regolamento operativo;
- k) ai sensi dell'art. 2 (due) del presente Statuto, provvede ad istituire, nel territorio nazionale, eventuali delegazioni ed uffici secondari.
- l) stabilisce, con regolamento, la misura e la natura dei contributi dovuti dai membri della Fondazione, nonché i termini e le modalità del loro versamento;
- m) con provvedimento motivato, delibera sull'esclusione di uno o più Sostenitori;
- n) determina ed eroga gli eventuali compensi e rimborsi spesa spettanti ai propri componenti ai sensi del precedente art. 19 (diciannove), nonché ai componenti degli altri organi istituzionali;
- o) nomina il Revisore dei Conti e ne fissa il compenso;
- p) opera nei limiti del bilancio preventivo annuale di cui al punto e)
- q) predispone il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio e delle altre provvidenze offerte dalla Fondazione;
- r) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Per garantire maggiore efficacia nella gestione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli consiglieri. Inoltre, nei limiti delle proprie competenze, esso può altresì delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei propri componenti, anche al fine di attuare le delibere collegiali, fissando in modo specifico il contenuto ed i limiti dei compiti delegati: limitatamente alle materie oggetto di delega e per la relativa esecuzione, i consiglieri delegati hanno la rappresentanza della Fondazione.

In ogni caso, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti, i consiglieri delegati hanno il com-

pito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e provvedere all'amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di indirizzo stabiliti dal Consiglio medesimo.

#### **ART. 21**

##### **CONVOCAZIONE E QUORUM**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, con avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, con l'elenco delle materie da trattare.

La riunione, in assenza di convocazione, si intende validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti, se nominato.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione con firma digitale del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente in apertura dei lavori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando risultano presenti, congiuntamente, almeno la metà dei componenti in carica.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale la posizione sostenuta dal Presidente.

Sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni aventi per oggetto:

- a) l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo;
- b) l'esclusione di membri sostenitori dalla Fondazione;

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato il Revisore dei Conti, se nominato.

#### **ART. 22**

##### **PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

##### **LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE,**

La rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presi-

dente.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Al Presidente viene riconosciuto un compenso mensile definito dall'assemblea dei fondatori.

Oltre al compenso di cui sopra saranno riconosciuti i rimborsi per le spese vive sostenute nell'espletamento della carica.

#### **Art. 23**

##### **Comitato tecnico-scientifico**

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra personalità qualificate nei settori e di riconosciuto prestigio nel settore dell'agroalimentare ed in genere nei settori d'interesse della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione individua inoltre un proprio rappresentante in seno al Comitato Tecnico Scientifico che parteciperà alle riunioni senza diritto di voto.

Essi restano in carica fino a scadenza del CDA che li ha nominati e sono rieleggibili. L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca senza necessità di giusta causa. Il comitato tecnico-scientifico elegge tra i propri membri il Presidente e ove lo ritenga opportuno, il Vicepresidente destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.

Il numero dei componenti, le modalità di individuazione dei componenti, così come l'eventuale organizzazione in sottogruppi per settori operativi saranno normati da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea Generale.

Il Comitato tecnico-scientifico svolge attività di supporto e collaborazione con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e nelle attività della Fondazione.

La carica di componente del Comitato tecnico-scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. Il Consiglio di Amministrazione può, sentito il Revisore dei Conti, se nominato, attribuire compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari assegnati al Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce validamente, su convocazione del Presidente, con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 24**

##### **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali tenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a procedere alla nomina di un Revisore solo quando i ricavi risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato superino l'importo di Euro 1.000.000.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei conti può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti, almeno ogni 90 giorni, deve farsi constare nell'apposito Libro delle adunanze e deliberazioni del Revisore.

Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Esso resta in carica per 3 (tre) esercizi consecutivi e può essere rieletto.

Il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso del Revisore.

#### **Art. 25**

##### **Organigramma e organizzazione del personale**

Il Consiglio di Amministrazione approva, e modifica, l'organigramma e le mansioni del personale della struttura, individua le figure apicali e, se lo ritiene opportuno, nomina il direttore.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 26**

##### **ASSEMBLEA DEI FONDATORI**

L'Assemblea dei Fondatori garantisce il collegamento istituzionale con gli enti rappresentati dai Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori, come meglio individuati nel superiore art. 10 (dieci).

Essa delibera sulle seguenti materie:

- a) ammissione ed esclusione dei membri Istituzionali;
- b) predisposizione, approvazione e modifica del regolamento sull'ammissione dei membri della Fondazione, da depositare, in versione aggiornata, presso la sede della Fondazione;
- c) nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del CDA di competenza ai sensi del precedente articolo 19.
- d) approvazione del progetto di bilancio consuntivo annuale, del bilancio preventivo annuale e della relazione accompagnatoria e finanziaria, su proposta del CDA.
- e) proposte di modifiche del presente Statuto.
- f) proposte di scioglimento della Fondazione.
- g) compenso del Presidente.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della fondazione almeno una volta all'anno, anche al fine di illustrare le attività svolte dalla Fondazione e gli obiettivi conseguiti, ovvero quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, con avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso, inoltre, può contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

La riunione, in assenza di convocazione, si intende validamente costituita con la presenza di tutti i componenti dell'Assemblea.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano fra i rappresentanti presenti dei Fondatori.

In ogni caso, il Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento o di impossibilità del primo, il Vicepresidente della Fondazione non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal segretario, nominato fra i presenti.

Le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite, tanto in prima quanto in seconda convocazione, quando risultano presenti, congiuntamente, almeno la metà dei

rappresentanti dei Fondatori.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto indipendentemente dall'entità del suo apporto al Patrimonio della Fondazione.

Il diritto di voto è sospeso per il o i Fondatori che, per almeno tre volte consecutive, non partecipino alle assemblee dei Fondatori: in tal caso, ai fini del calcolo dei "quorum" costitutivo e deliberativo, non si tiene conto dei Fondatori cui è stato sospeso il diritto di voto.

Il diritto di voto sospeso potrà essere nuovamente esercitato nella seconda assemblea successiva a quella in cui sarà accertata e registrata la partecipazione ai relativi lavori.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri aventi diritto di voto le deliberazioni aventi per oggetto:

- a. approvazione del progetto di bilancio consuntivo annuale, del bilancio preventivo annuale e della relazione accompagnatoria e finanziaria
- b. variazioni statutarie.

E' assunta con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei membri aventi diritto di voto la delibera di scioglimento della Fondazione.

Alle riunioni dell'Assemblea è invitato il revisore, se nominato.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

#### **Art. 27**

#### **ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri della Fondazione, come meglio individuati nei superiori artt. 10 (dieci), 11 (undici) e 12 (dodici).

Essa delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione delle modifiche statutarie; (\*)
- b. su proposta del Consiglio di Amministrazione, predisposizione, approvazione e modifica del Codice Etico della Fondazione;
- c. su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvazione del progetto di bilancio consuntivo annuale, del bilancio preventivo annuale e della relazione accompagnatoria e finanziaria;(\*)
- d. su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvazione del programma pluriennale di sviluppo della Fondazione;
- e. scioglimento della Fondazione;
- f. nomina i rappresentanti in CDA dei soci Istituzionali e Sostenitori come previsto nei punti d ed e del precedente articolo 19.

**(\*) Detta proposta può essere approvata dall'Assemblea generale, ai sensi del presente art. 27 (ventisette), solo in presenza del parere favorevole dell'Assemblea dei Fondatori.**

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno ovvero quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, con avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso, inoltre, può contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

La riunione, in assenza di convocazione, si intende validamente costituita con la presenza di tutti i componenti dell'Assemblea.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano fra i rappresentanti presenti dei membri della Fondazione. In ogni caso, il Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento o di impossibilità del primo, il Vice Presidente della Fondazione non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal segretario, nominato fra i presenti.

Le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite, tanto in prima quanto in seconda convocazione, quando risultano presenti, congiuntamente, almeno la metà dei membri fondatori e istituzionali della Fondazione.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche statutarie.

E' assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri la delibera di scioglimento della Fondazione.

Alle riunioni dell'Assemblea è invitato il Revisore.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

#### **Art. 28**

##### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione, nominerà i liquidatori, determinandone i poteri. I liquidatori, previo pagamento di tutti i debiti, dovranno devolvere il patrimonio residuo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### **Art. 29**

##### **CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.

Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

#### **Art. 30**

##### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

### **Art 31**

#### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Assenza di soci sostenitori e/o di soci istituzionali

In mancanza di "soci istituzionali" e/o "sostenitori" di cui agli artt. 11 e 12 (undici e dodici) dello Statuto, i consiglieri che, ai sensi del precedente art. 19 (diciannove) dello Statuto, lett. d) ed e), dovrebbero essere nominati fra le rappresentanze dei "soci" mancanti saranno liberamente nominati dall'Assemblea generale dei "soci".

Fino all'adesione di "soci istituzionali" e/o "sostenitori", le competenze dell'Assemblea generale, disciplinate dall'art. 27 (ventisette) dello Statuto, sono attribuite all'assemblea dei "soci fondatori".

F.to Maurizio Urizio

F.to Walter Lorenzon

F.to Sergio Covre

F.to Lorenzo Sirch

F.to Luciano Sartoretti

F.to Luca Occhialini

F.to Fabrizio Cedermaz

F.to Feruglio Carlo Antonio

F.to Adriano Kovacic

F.to Giuseppe Varisco

F.to Umberto Martinuzzi

F.to Roberto Tonca

F.to Gaspare Gerardi